

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL COMUNE DI _____ PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LA FORNITURA DEI LOCALI SEDE
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Biella si sono costituiti:

- a) CECCA Arch. Alberto, nato a Torino il 21/03/1968, domiciliato per la carica presso il Comune di Biella, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nel presente accordo quale responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Biella, C.F./P.I. 00221900020, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dal Decreto Sindacale n. 112 del 16/09/2022, come in ultimo aggiornato dal Decreto Sindacale n. 60 del 22/02/2023;
- b) _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Comune di _____, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nel presente accordo in qualità di _____ del Comune di _____, C.F. o P.I. _____, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del Decreto Sindacale n. _____ del _____;

Le parti premettono che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-26752 dell'1.03.1999 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 180 dell'1.06.1999, tenuto conto delle successive modificazioni delle suddivisioni amministrative comunali, in applicazione della L.R. 41/98 e s.m.i., è stata definita l'articolazione territoriale del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro ed è stato approvato l'elenco dei Comuni relativi al territorio provinciale di Biella: Ailoche, Adorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, S.Paolo Cervo, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S.Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco,

Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

- il Comune di Valdilana è stato istituito dalla fusione dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso con Legge Regionale n. 29 del 21/12/2018;
- il Comune di Crosa è stato soppresso per fusione con il Comune di Lessona con Legge Regionale n. 17 del 13/07/2015;
- il Comune di Quaregna Cerreto è stato istituito dalla fusione dei Comuni di Quaregna e Cerreto Castello con Legge Regionale n. 22 del 21/12/2018;
- il Comune di Campiglia Cervo è stato istituito dalla fusione dei Comuni di San Paolo Cervo, Quittengo e Campiglia Cervo con Legge Regionale n. 27 del 24/12/2015;
- il Comune di Biella fornisce i locali necessari al funzionamento della sede del Centro per l'Impiego secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 56/87 e s.m.i.;
- per effetto del combinato disposto dell'art. 3 della legge 56/87 e s.m.i. e dell'art. 15 della legge regionale 41/1998 e s.m.i. i Comuni compresi nell'ambito del bacino territoriale del Centro per l'Impiego sono tenuti a partecipare agli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento del Centro, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni;
- il Comune di Biella con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23/01/2017 e il Comune di _____ con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ hanno approvato il presente accordo per disciplinare la partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari della sede del Centro per l'Impiego di Biella in ottemperanza a quanto disposto dalle norme succitate.

Tutto ciò premesso fra le parti sopra menzionate e come rappresentate confermano la premessa come parte integrante del presente accordo e stipulano quanto segue.

Art. 1. Oggetto

Il presente accordo disciplina la partecipazione del Comune di _____ agli oneri logistici e finanziari della sede del Centro per l'Impiego di Biella, d'ora in poi CPI.

Il CPI è articolato in una sede centrale sita a Biella e da due uffici decentrati, siti in Cossato e Trivero. Saranno ripartiti globalmente anche i costi sostenuti dal Comune di Cossato per l'ufficio decentrato di Cossato, mentre non ci sono costi da ripartire per l'ufficio decentrato di Trivero.

Art. 2. Obblighi delle parti

Il Comune di Biella fornisce i locali per il funzionamento della sede del CPI di Biella, anticipando

annualmente le spese necessarie alla fornitura dei locali.

Il Comune di _____ partecipa alle spese secondo il criterio di proporzionalità demografica e cioè in base al numero dei residenti al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la spesa.

Art. 3. Modalità di determinazione dell'onere.

Annualmente, entro il mese di marzo, il Comune di Biella comunica a ciascun Comune afferente al CPI di Biella il rendiconto della spesa sostenuta per la fornitura dei locali sede del CPI nell'anno precedente comprensivo di:

- spese condominiali degli stabili ove ha sede il CPI;
- valore locativo teorico dell'immobile, stimato in € 47.000,00 annuali;
- valore locativo teorico della sede distaccata di Cossato.

La spesa viene ripartita tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente in ciascuno di essi al 1° gennaio dell'anno in cui la stessa si riferisce.

Il Comune di Biella opererà il riparto sulla base dei residenti che risultano su dati ufficiali ISTAT.

Il Comune di _____ corrisponde al Comune di Biella quanto dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Art. 4. Durata.

Il presente accordo ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipulazione, salva la possibilità di proroga o rinnovo.

Art. 5. Norme transitorie e finali.

Qualora in seguito alla stipula del presente Accordo venissero utilizzati dei locali non di proprietà del Comune di Biella per essere adibiti ad Uffici per il CPI, anziché ripartire il canone locativo teorico sarà ripartito il canone locativo effettivo.

Art. 6. Registrazione.

Il presente accordo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Biella
Il Dirigente

per il Comune di _____
